

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 giugno 2008

relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (rifusione)

(BCE/2008/5)

(2008/596/CE)

(GU L 192 del 19.7.2008, pag. 63)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Indirizzo della Banca centrale europea del 28 novembre 2013	L 62	23	4.3.2014
► <u>M2</u>	Indirizzo (UE) 2020/1514 della Banca centrale europea dell'8 ottobre 2020	L 344	32	19.10.2020

▼B**INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 20 giugno 2008**

relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (rifusione)

*(BCE/2008/5)**(2008/596/CE)**Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente indirizzo:

- per «BCN dell'area dell'euro» si intende la BCN di uno Stato membro che ha adottato l'euro, e
- per «giurisdizioni europee» si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato l'euro conformemente al trattato, nonché la Danimarca, Svezia, Svizzera e il Regno unito (esclusivamente Inghilterra e Galles).

Articolo 2

Gestione delle attività di riserva in valuta da parte delle BCN dell'area dell'euro in qualità di rappresentanti della BCE

▼MI

1. Ogni BCN dell'area dell'euro ha il diritto di partecipare alla gestione operativa delle attività di riserva in valuta trasferite alla BCE. Una BCE dell'area dell'euro può decidere di: a) astenersi da tale gestione o b) unirsi, per tale gestione, a una o più altre BCN dell'area dell'euro. Se una BCN dell'area dell'euro decide di astenersi da tale gestione, le altre BCN dell'area dell'euro gestiscono le attività che altrimenti sarebbero state gestite dalla BCN dell'area dell'euro che si è astenuta. Una BCN dell'area dell'euro ha inoltre facoltà di richiedere alla BCE o a un'altra BCN dell'area dell'euro di assumere determinati compiti inerenti alla gestione delle riserve in valuta trasferite alla BCE, pur continuando ad esercitarne altri. La BCE e la BCN dell'area dell'euro interessata sono libere di accogliere o rigettare tale richiesta.

▼B

2. Le BCN dell'area dell'euro effettuano operazioni aventi ad oggetto le attività di riserva della BCE in qualità di agenti della BCE. Nel dare inizio a tali operazioni, si ritiene che la BCN dell'area dell'euro riconosca il proprio stato di rappresentante della BCE. In relazione a tutte le operazioni che le BCN dell'area dell'euro effettuano per conto della BCE, tali BCN dell'area dell'euro, al momento dell'accordo su ciascuna operazione, comunicano a tutte le parti la qualità di rappresentato della BCE indicando sia il nome di quest'ultima sia un numero di conto o un identificativo.

3. Nell'eseguire operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE in qualità di suo rappresentante, ciascuna BCN dell'area dell'euro subordina i propri interessi, o gli interessi di qualunque altra entità per la quale essa esegua le operazioni, agli interessi della BCE.

4. Qualora una controparte della BCE richieda a una BCN dell'area dell'euro di giustificare il proprio potere di effettuare operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE in qualità di sua rappresentante, tale BCN fornisce alla controparte prova dei poteri di rappresentanza ad essa attribuiti.

▼B*Articolo 3***Documentazione legale**

1. Tutte le operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE sono effettuate utilizzando la documentazione legale standard, come richiesto dal presente articolo e nelle forme che vengano approvate o modificate di tanto in tanto da parte della BCE. Prima che una BCE dell'area possa dare inizio alle negoziazioni con una controparte per conto della BCE, la documentazione legale sarà sottoscritta dalla controparte e gli originali custoditi presso la BCE.

▼M2

2. Le operazioni di pronti contro termine, di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d'impiego e quelle di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego, aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE, sono regolate utilizzando i seguenti contratti standard, nell'edizione o versione indicata, o qualsiasi altra edizione o versione successiva approvata dalla BCE:

- a) il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) («FBE Master Agreement for Financial Transactions») è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualsiasi delle giurisdizioni europee e secondo il diritto dell'Irlanda del nord e della Scozia;
- b) il «Bond Market Association Master Repurchase Agreement» (versione di settembre 1996) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e
- c) il «TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (versione del 2000)» è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui alle lettere a) o b).

3. Le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE saranno regolate utilizzando i seguenti contratti standard, nell'edizione o nella versione indicata, o ogni altra successiva edizione o versione approvata dalla BCE:

- a) il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualunque delle giurisdizioni europee;
- b) Il «1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement» (Multi-currency — cross-border, versione del diritto dello Stato di New York), è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e
- c) il «1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement» (Multi-currency — cross-border, versione del diritto inglese) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui alle lettere a) o b).

▼B

4. Il Consiglio direttivo può decidere di utilizzare uno degli contratti standard di cui ai paragrafi 2, lettera c) o 3, lettera c) piuttosto che gli contratti di cui ai paragrafi 2, lettera a) o 3, lettera a) nei confronti di uno Stato membro che adotti l'euro, nel caso in cui non esista un parere legale, che sia accettabile per la BCE sia nella forma sia nella sostanza, con riguardo all'uso del contratto standard pertinente in quel determinato Stato membro. Il Comitato esecutivo informa prontamente il consiglio direttivo di qualunque decisione presa sulla base di tale disposizione.

▼M2

5. I depositi aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con le controparti che: i) siano idonee per le operazioni di cui ai paragrafi 2 e/o 3 di cui sopra; e ii) siano riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualunque delle giurisdizioni europee, ad eccezione dell'Irlanda, saranno regolati utilizzando il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004 o ogni altra successiva edizione). Nel caso in cui non rientrino nei punti i) e ii) di cui sopra, i depositi aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE saranno regolati utilizzando l'accordo-quadro di compensazione, come specificato al paragrafo 7 seguente.

▼B

6. Un documento nella forma stabilita nell'allegato I (di seguito «ECB Annex») deve essere accluso, costituendone parte integrante, a tutti i contratti standard in forza dei quali sono eseguite le operazioni di pronti contro termine, di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d'impiego e quelle con attribuzione del rateo di finanziamento o d'impiego, le operazioni di prestito titoli e di pronti contro termine trilaterali o le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della BCE, tranne che nel caso in cui tali operazioni siano effettuate sulla base del contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004).

▼M2

7. Un accordo-quadro di compensazione è stipulato con tutte le controparti, ad eccezione di quelle: i) con cui la BCE abbia concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004 o ogni altra successiva edizione); e ii) che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni europee, tranne l'Irlanda, come segue:

- a) un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto inglese e redatto in lingua inglese è stipulato con tutte le controparti, con l'eccezione di quelle di cui alle lettere b), c) e d);
- b) un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto francese e redatto in lingua inglese è stipulato con le controparti costituite in Francia; tuttavia, gli accordi già in vigore che sono redatti in lingua francese rimangono validi e possono essere sostituiti da un accordo redatto in lingua inglese ad un'opportuna data successiva;
- c) un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto tedesco e redatto in lingua tedesca è stipulato con le controparti costituite in Germania; tuttavia, gli accordi già in vigore che sono redatti in lingua tedesca rimangono validi e possono essere sostituiti da un accordo redatto in lingua inglese ad un'opportuna data successiva; e
- d) un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto dello Stato di New York e redatto in lingua inglese è stipulato con le controparti costituite negli Stati Uniti d'America.

▼B

8. La prestazione di servizi finanziari aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della BCE da parte di intermediari finanziari, compresi, a titolo esemplificativo, i servizi bancari, di intermediazione, di custodia e di investimento prestati da banche corrispondenti e depositari, organi di regolamento ed enti centrali di compensazione per gli strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati è regolata da contratti specifici di volta in volta approvati dalla BCE.

▼B

Articolo 4

Entrata in vigore

1. L'indirizzo BCE/2006/28 è abrogato con effetto dal 25 giugno 2008.
2. Qualunque riferimento all'indirizzo BCE/2006/28 è da interpretarsi come riferimento al presente indirizzo.
3. Il presente indirizzo entra in vigore il 25 giugno 2008.

Articolo 5

Destinatari

Il presente indirizzo si applica alle BCN dell'area dell'euro.

▼ B*ALLEGATO I***ECB ANNEX ⁽¹⁾**

1. The provisions of this Annex shall be supplemental terms and conditions applying to [*name the standard agreement to which this Annex applies*] dated [*date of agreement*] (the Agreement) between the European Central Bank (the ECB) and [*name of counterparty*] (the Counterparty). The provisions of this Annex shall be annexed to, incorporated in and form an integral part of the Agreement. If and to the extent that any provisions of the Agreement (other than the provisions of this Annex) or the ECB Master Netting Agreement dated as of [*date*] (the Master Netting Agreement) between the ECB and the Counterparty, including any other supplemental terms and conditions, Annex or schedule to the Agreement, contain provisions inconsistent with or to the same or similar effect as the provisions of this Annex, the provisions of this Annex shall prevail and apply in place of those provisions.
2. Except as required by law or regulation, the Counterparty agrees that it shall keep confidential, and under no circumstances disclose to a third party, any information or advice furnished by the ECB or any information concerning the ECB obtained by the Counterparty as a result of it being a party to the Agreement, including without limitation information regarding the existence or terms of the Agreement (including this Annex) or the relationship between the Counterparty and the ECB created thereby, nor shall the Counterparty use the name of the ECB in any advertising or promotional material.
3. The Counterparty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of: (i) any consolidation or amalgamation with, or merger with or into, or transfer of all or substantially all of its assets to, another entity; (ii) the appointment of any liquidator, receiver, administrator or analogous officer or the commencement of any procedure for the winding-up or reorganisation of the Counterparty or any other analogous procedure; or (iii) a change in the Counterparty's name.
4. There shall be no waiver by the ECB of immunity from suit or the jurisdiction of any court, or any relief against the ECB by way of injunction, order for specific performance or for recovery of any property of the ECB or attachment of its assets (whether before or after judgment), in every case to the fullest extent permitted by applicable law.
5. There shall not apply in relation to the ECB any event of default or other provision of any kind in which reference is made to the bankruptcy, insolvency or other analogous event of the ECB.
6. The Counterparty agrees that it has entered into the Agreement (including this Annex) as principal and not as agent for any other entity and that it shall enter into all transactions as principal.

▼ M2

⁽¹⁾ This Annex has been drawn up in English and is incorporated into master agreements drawn up in English which are governed by English or New York law.